



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 12/02/2026

Oggetto: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 115/2025 AVENTE AD OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP), AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG. LEGGE N. 160/2019 - MODIFICA TARIFFE PER L'ANNO 2026 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE

L'anno duemilaventisei addì 12 del mese di febbraio alle ore 11:18, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Assente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Presente
MARZANI VALENTINA	ASSESSORE	Presente
MICHELI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Assente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 6

Totale Assenti 2

Partecipano alla seduta di Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, l'Assessora Francesca Micheli e l'Assessore Valentina Marzani.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BARONE CARLO SALVATORE in qualità di VICE SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- con delibera n. 2 del 26 gennaio 2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamata la propria deliberazione n. 115/2025 che approva le tariffe del CUP per l'anno 2026;

Considerato che con l'adozione della suddetta deliberazione si è previsto un incremento annuale, a decorrere dalla sua introduzione nel 2021, ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito;

Rilevato che, in sede di determinazione della tariffa in oggetto, non è stato applicato l'adeguamento ISTAT FOI alle tariffe di seconda categoria relative alle diverse tipologie di esposizione, già soggette all'ex imposta sulla pubblicità;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Vista la proposta rettificata del Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, predisposta dall'ufficio tributi come da allegato "A";

Preso atto che lo schema tariffario allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, risponde sostanzialmente alle esigenze dell'Ente e sono in linea con le disposizioni normative vigenti;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. approvare, in ragione della rettifica di cui trattasi, il nuovo Tariffario relativo al Canone Unico Patrimoniale anno 2026, allegato "A" parte integrante e pubblicabile al presente atto, nella versione rettificata;
2. dare atto che il presente Tariffario allegato "A" supera e sostituisce integralmente l'allegato approvato con la Deliberazione di Giunta n. 115/2025 sopra richiamata;
3. di dare atto che la modifica tariffaria è efficace dal 1° gennaio 2026;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, al Concessionario del servizio.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per la motivata necessità di rispettare i termini perentori stabiliti dalla normativa vigente per l'emissione dei bollettini per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale anno 2026, a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II VICE SINDACO
BARONE CARLO SALVATORE

II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA